

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"PAVIOL – PERCORSI ANTIVIOLENZA APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale **"PAVIOL – PERCORSI ANTIVIOLENZA APS"** siglabile **"PAVIOL APS"**, di seguito anche indicata come Associazione o APS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3

Scopi e finalità

L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'APS persegue le specifiche finalità di solidarietà sociale previste dell'art.10, lettera b), D.Lgs. 460/97, di seguito specificate:

- Fornire sostegno a persone vittime (dirette ed indirette) o autori di violenza, in situazione di disagio psicologico;
- Promuovere e offrire attività di contrasto alla violenza di ogni genere

Sono espressamente vietate attività diverse da quelle menzionate all'art.10, lettera a), D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (lettera c).

Art. 4 Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'APS può svolgere le seguenti attività:

- Offrire supporto psicologico, sociale, educativo alle persone vittime dirette o indirette di violenze
- Offrire supporto psicologico, sociale, educativo a persone che compiono atti di violenza
- Promuovere sul territorio momenti di sensibilizzazione, formazione ed informazione sul tema della violenza
- Attivare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, istituzionali e non, presenti sul territorio, per migliorare la qualità della vita di persone vittime (e/o autori) di violenza.
- Sviluppare attività di raccolta fondi per la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi dell'Associazione. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

1. Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
5. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
6. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 Associati

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero degli associati dell'APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell'APS:
 - tutte le persone fisiche, italiane e straniere, in numero non inferiore a sette persone fisiche
 - le APS, in numero non inferiore a tre, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e sono mossi da spirito di collaborazione.
3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
4. Gli associati si distinguono in:
 - o fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
 - o ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
 - o sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
 - o onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea degli associati conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

5. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere **sempre motivata** e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati;
3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile; In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
6. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
7. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
8. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - intrattenga rapporti patrimoniali, non espressamente autorizzati dal direttivo, con le persone destinatarie delle attività dell'associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
 - sia autore di comportamenti non etici e privi di professionalità nei confronti delle persone che richiedono supporto all'Associazione
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
10. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
12. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
13. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7 Diritti e Doveri degli associati

- 
1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
 2. Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 3. Gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa che è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 28 febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. La data d'ingresso di un nuovo socio, successiva alla data stabilita per il versamento della quota annuale (28 febbraio) coincide con il versamento della quota stessa.
3. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea degli associati;

- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Si prevede inoltre, quando il direttivo ne ravvisi la necessità, la possibilità di istituire un Comitato tecnico-scientifico ed un Comitato etico.

Art. 10 Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente o in sua mancanza il Vicepresidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.;
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11 Assemblea Ordinaria degli associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
 - k) elegge il Presidente.
5. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12
Assemblea Straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13
Consiglio direttivo

1. *Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti in maggioranza tra gli associati che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.*
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono



- essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 2 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti;
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Comitati tecnici

4. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Patrimonio e risorse economiche

- 
1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
 - contributi di organismi internazionali, dello Stato, della UE, enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Scioglimento

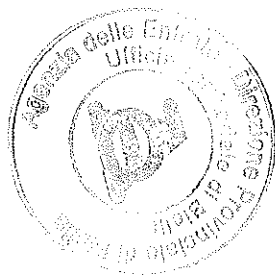
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione

del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.





VERBALE DI APPROVAZIONE STATUTO E BILANCIO

Biella, 27 ottobre 2020

Ora di inizio dell'Assemblea: 18:09

Presenti: Martina Carisio, Alessandra Facelli, Elena Siviero, Elisa Lazzarotto, Lucia Pozzato, Vincenzina Fragasso, Simona Ramella Paia, Carlo Dalmeri, Francesca Corda.

Deleghe: Francesca Quartero, Elisa Rosazza.

Ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio annuale.

2) Approvazione Statuto.

Il Tesoriere presenta il Bilancio. Il Bilancio viene approvato all'unanimità.

Il Presidente introduce il nuovo Statuto, modificato secondo le nuove norme del Terzo Settore. L'Assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.

L'Assemblea approva all'unanimità la quota associativa di iscrizione dei nuovi volontari; tale cifra ammonta ad euro 15.

L'Assemblea propone la possibilità di creare e far pubblicare un calendario murale riportante, per ogni mese, una fotografia o slogan utilizzato nelle precedenti campagne di promozione di Paviol o appositamente pensati per il calendario.

Il Presidente delega a Francesca Corda la redazione del verbale odierno.

L'Assemblea si scioglie alle ore 18:40.

La Presidente

Simona Ramella Paia

La segretaria

Francesca Corda

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

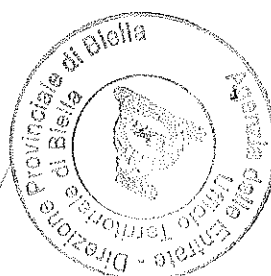
Reg. al M. 1650 Serie 3

Addi, 19 NOV. 2020

Liquidato € 3

Verificato € 3

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTONA
L'INCASSATO





Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI**
Oggetto: **REGISTRAZ. VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO E
STATUTO**
Classificazione:
Mittente: **PAVIOL - PERCORSI ANTIVIOLENZA - O.N.L.U.S.**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0028806**
Data: **19/11/2020 10:18:10**
Ufficio: **FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA**

3 1650 19/11/2020

0,00 **TSJ20L001650000LC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSJ